

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1317

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, BASILE, BEVILACQUA,
BIANCONI, BOLDI, BONFIETTI, CARUSO Antonino,
COZZOLINO, DENTAMARO, DE ZULUETA, DI GIROLAMO,
FAVARO, FEDERICI, FORLANI, IOVENE, LEVI MONTALCINI,
MARTONE, MUGNAI, PETRINI, PICCIONI, SALVI, SALZANO,
SODANO Calogero e TOIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2002

—————

Modifiche al codice penale per l’introduzione del reato di tortura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La tortura, così come il genocidio, è considerato crimine contro l'umanità secondo il diritto internazionale, dal momento che costituisce oggetto di molteplici convenzioni ratificate anche dal nostro paese. Il riferimento va in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, oltre che ai protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmati a Strasburgo il 4 novembre 1993 e ratificati dal nostro paese ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 467. Si configura così un obbligo giuridico internazionale (ad oggi inadempito dal nostro paese), ossia l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato dei diritti dell'uomo istituito dall'articolo 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881) sia dal Comitato istituito dalla stessa Convenzione sulla tortura.

La lacuna, in sè grave, diviene più manifesta per l'assenza nel codice penale italiano di ogni ipotesi incriminatrice per ciò che attiene alle «sofferenze psichiche» che rientrano nella fattispecie del reato di tortura, così come definito dall'articolo 1, parte prima, della Convenzione delle Nazioni Unite.

Il fatto che sia difficile esplicitare in maniera esaustiva il contenuto del reato di tortura, specie quando esso assume una dimensione psicologica, non può essere invocato per giustificare la mancata previsione, ma neanche costituire la base per operazioni er-

meneutiche rivolte a ridimensionarne la portata. C'è piuttosto da chiedersi, dal momento che i rapporti delle Nazioni Unite ci informano che con maggiore frequenza i diritti umani sono conculcati proprio dagli Stati cui appartengono le vittime e che hanno ratificato le convenzioni, se sia sufficiente procedere ad un'elencazione casistica, seppure non onnicomprensiva, delle fattispecie che possono essere configurate quali episodi di tortura, ovvero se non si debba rivisitare le stesse convenzioni internazionali in modo che, nell'applicazione delle stesse, si preveda una formula più estesa e rigorosa che, in quanto tale, assolve alla sua vera funzione che è quella di colmare una lacuna del codice penale; tanto più che lo stesso comma 2 dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite lascia «impregiudicato ogni strumento internazionale ed ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia».

La proposta consiste nel considerare esplicitamente l'ipotesi del pubblico ufficiale che, a prescindere dall'istigazione, infligge dolore o sofferenze per il tramite di terze persone; si propone inoltre di unificare le due formule adoperate dalla Convenzione ONU - che con l'articolo 1, comma 1, allarga la casistica di reato a «qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione», e nel contempo restringe detta casistica perchè precisa che il reato sussiste nel caso di «dolore o sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime» - con un'unica proposizione intesa a significare che la tortura esiste tutte le volte che ricorrano nel comportamento di chi la pone in essere motivi comunque diversi da quelli inerenti all'osservanza di obblighi giuridici.

Si ritiene che la formula proposta sia in grado di conferire maggiore incisività alla previsione di reato, perchè la discriminazione si trasferisce dal piano delle motivazioni a quello degli effetti della condotta delittuosa, che per questa via ottiene una diversa e più rigorosa qualificazione.

I proponenti ritengono, come si è appena detto, che incardinandosi su una definizione ancora più rigorosa (di quella prevista dalla normativa internazionale) il reato di tortura possa costituire una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini, come tale non esposta ad interpretazioni che lasciano spazio a comportamenti vietati dal sistema penale. Conseguentemente il disegno di legge che introduce il reato di tortura nell'ambito dei delitti contro la persona (e precisamente a chiusura del capo concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale) prevede anche la procedibilità d'ufficio, pene particolarmente severe visto che si attenta ai diritti umani fondamentali, l'obbligo di negare l'immunità diplomatica a chiunque si sia macchiato di reati di tortura anche all'estero, l'istituzione di un fondo *ad hoc* per la riabilitazione delle vittime della tortura. Inoltre, anche per ragioni di uniformità legislativa, è prevista una modifica dell'articolo 185-*bis* del codice penale militare di guerra che valga ad allineare le pene ivi previste nel caso di tortura

alle più gravi pene che sono introdotte con il presente disegno di legge.

Per concludere, sia consentito ai proponenti chiedere conforto non solo, come giustamente fanno altri disegni di legge nelle relazioni illustrative, agli scritti di liberi pensatori come Verri, Beccaria, Voltaire, Manzoni ed altri, ma anche ad un filosofo che viene unanimemente riconosciuto come il padre della filosofia politica moderna. Tommaso Hobbes, in un passo forse non sufficientemente noto del *Leviatano*, spiega le ragioni per le quali bisogna sempre ubbidire all'autorità, sia essa rappresentativa o meno, in virtù del patto originario costitutivo della società la quale non può continuare ad esistere se non nella divisione delle funzioni. Tuttavia «l'obbligazione dei sudditi verso il sovrano è intesa durare fintantochè - e non più di quanto - dura il potere con cui quegli è in grado di proteggerli». In altre parole - la citazione è ricavata dal capitolo XXI, che descrive «i casi in cui i sudditi sono sciolti dall'obbedienza» - l'esercizio legittimo di poteri autoritativi si interrompe ogni qualvolta dall'esercizio degli stessi, comunque giustificato, ne possa derivare un *vulnus* all'integrità della persona. La formula a distanza di tanti anni rappresenta tuttora una rigorosa definizione di quelli che sono i limiti all'esercizio del potere, il quale non può infliggere trattamenti che non siano «unicamente» la conseguenza di sanzioni legittimamente irrogate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, direttamente o attraverso l'opera di altri soggetti, con qualsiasi azione, infligge ad altra persona dolore o sofferenze, fisiche o psichiche, al fine di ottenere segnatamente da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri abbiano commesso o siano sospettati di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su altri, o per qualsiasi altro motivo che non sia inerente all'osservanza di obblighi giuridici, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente.

La pena è aumentata se dal dolore o dalle sofferenze di cui al comma 1 deriva una lesione personale. È raddoppiata se deriva la morte».

Art. 2.

1. Al codice penale militare di guerra l'articolo 185-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 185-bis. - (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti ille-

gali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi i trattamenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se dal compimento degli atti di cui al presente articolo deriva una lesione personale; è raddoppiata se deriva la morte».

Art. 3.

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia, salvo che in detti Stati sia prevista la pena di morte per identiche fattispecie di reato.

Art. 4.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato alle vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento volto ad una completa riabilitazione, nei limiti della dotazione del fondo che ammonta a 5.165.000 euro annui, delle vittime stesse.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura,

con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono a carico del fondo.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.165.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

